



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITA' DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Approvato con delibera di G.C. n. 72 del 26 marzo 2018

Art.1

Istituzione

1. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7., secondo comma, del D.P.R. 13.5.1987, n. 268 e all'art. 28 del D.P.R. 3.8.1990, n. 333 (Contratto Nazionale di lavoro degli Enti Locali) è istituito il **Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità del Benessere di chi Lavora e contro le Discriminazioni**, di seguito indicato come "Comitato unico di Garanzia" o "Comitato".
2. Il Comitato Unico di Garanzia viene nominato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.2

Composizione

1. Il Comitato Unico di Garanzia è presieduto da un Assessore di sesso femminile nominato dal Sindaco ed è composto da:
 - a) un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'Ente;
 - b) un pari numero di rappresentanti del personale comunale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, i componenti del Comitato saranno nominati tenendo conto del percorso professionale, dell'esperienza e delle attitudini relazionali maturati nell'ambito delle pari opportunità e del contrasto.
2. Qualora i rappresentanti sindacali si trovino nell'impossibilità temporanea di presenziare alle riunioni del Comitato devono darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali di appartenenza, affinché provvedano alla sostituzione temporanea delle persone designate.
3. Con nomina da parte del Segretario Comunale previa verifica di disponibilità da parte di dipendenti interessati.

ART. 3

Durata

1. Il comitato resta in carica per il periodo di durata della Consiliatura, a decorrere dal suo insediamento ed esplica le funzioni attribuitegli fino all'insediamento del nuovo comitato, che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'adozione della deliberazione di nomina.

ART.4

Compiti e finalità

1. Il Comitato Unico di Garanzia opera per contribuire alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini nel lavoro e alla rimozione degli ostacoli, delle discriminazioni dirette e indirette che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
2. Al Comitato Unico di Garanzia sono attribuite tutte le funzioni previste dalla Legge
3. il Comitato Unico di garanzia può, inoltre,
 - a) promuovere indagini conoscitive, ricerche, analisi, seminari atti ad individuare situazioni di reali disparità e a conoscere le reali condizioni in cui si trovano le dipendenti;
 - b) studiare e curare la realizzazione di progetti di "azioni positive" a favore delle dipendenti, avvalendosi anche di esperti interni ed esterni all'Ente, concordemente individuati;
 - c) formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso, progressione di carriera, profili professionali, attribuzioni di incarichi e responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale ed ogni altra materia che abbia valenza sulla condizione delle donne;

- d) proporre iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro anche in rapporto alle possibilità di fruizione dei servizi;
- e) promuovere iniziative volte a dare attuazione alla legge 10.4.1991, n. 125 e alle Risoluzioni e Direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e per superare atteggiamenti che recano pregiudizio allo svolgimento e allo sviluppo di corretti rapporti di lavoro;
- f) valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale, e formulare proposte in merito;
- g) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
- h) proporre nuove misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento alla Contrattazione Decentrata
- i) redigere, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le dipendenti, con conseguente impegno alla pubblicazione e alla pubblicizzazione di tali dati.

ART.5

Modalità di funzionamento

1. **Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità ed il Benessere di chi Lavora e contro le Discriminazioni** si riunisce di norma almeno ogni 6 mesi ed ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Esso può promuovere la formazione di gruppi di lavoro.
La convocazione del Comitato è comunque obbligatoria qualora ne faccia richiesta scritta almeno il 50% dei componenti. La convocazione, sottoscritta dal Presidente, dovrà specificare data, luogo della riunione e l'ordine del giorno; essa dovrà essere inviata ai componenti il Comitato almeno un giorno prima della data stabilita. La convocazione, oltre che con avviso notificato tramite il messo, può essere effettuata anche utilizzando: pec, e-mail, o la comunicazione telefonica e su valutazione del Presidente, si potrà provvedere anche in un termine inferiore a quello sopra indicato. In caso di impedimento del Presidente la convocazione sarà effettuata dal funzionario rappresentante l'Amministrazione più alto in grado oppure, a parità di grado, il più anziano d'età; il Presidente può delegare a presiedere la seduta, in sua sostituzione, un componente scelto tra i funzionari. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente; ciascun componente il Comitato può richiedere in tempo utile e quindi prima della trasmissione dell'avviso di convocazione, per iscritto, al Presidente, di inserire argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. La verbalizzazione viene effettuata da un componente il Comitato. Il verbale viene approvato nella riunione successiva.
3. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
5. Chi si sia assentato senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decade d'ufficio dalla carica. il Presidente attiva la procedura per la sua sostituzione.
6. Le ore prestate per i lavori del Comitato dai componenti dello stesso sono a tutti gli effetti da considerarsi orario di servizio.
7. Per le materie afferenti alle Pari Opportunità e per tutte le disposizioni normative e salariali che possono incidere sui reali rapporti di parità, l'Amministrazione è tenuta ad acquisire il preventivo parere di parità che lo esprime entro 30 giorni.
8. Le decisioni del Comitato Unico di Garanzia costituiscono atto propositivo per l'Ente e per le Organizzazioni Sindacali: questi ultimi sono tenuti a prendere in esame le proposte ed a comunicare al Comitato le decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

9. In caso di determinazioni che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato Unico di Garanzia esse devono essere motivate.
- 10.L'Amministrazione garantisce i locali per le riunioni, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari all'attività ed al buon funzionamento del Comitato.
- 11.Il Comitato per le Pari Opportunità a diritto di accedere a tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della sua attività.
- 12.Le decisioni del Comitato devono essere portate a conoscenza del personale a cura dell'Amministrazione nelle forme ritenute di volta in volta più opportune.
- 13.Il Presidente del Comitato fa parte della Commissione preposta alla contrattazione decentrata ogni qual volta l'ordine del giorno contenga argomenti inerenti alle competenze del Comitato stesso.

ART.6

Risorse

1. L'Ente mette a disposizione del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*, le risorse e la documentazione necessarie per il funzionamento, nonché delle eventuali risorse finanziarie erogate dal Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di azioni positive e per attività di supporto, nonché quelle erogate per lo stesso fine da tutti gli altri Enti Pubblici